



CITTA' DI VIADANA

(Provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 51 DEL 31/01/2026

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e 21 e segg. D.Lgs 82/2005. Il documento, oltre alla sua versione in PDF è disponibile anche nella sua versione con firma digitale, in questo formato è possibile consultarlo solo con l'ausilio di uno strumento di lettura di file firmati digitalmente

Settore Segretario Comunale

Ufficio del Segretario Comunale

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI A VALERE SULLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI DELL'ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO
--

OGGETTO: AVVIO PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI A VALERE SULLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI DELL'ANNO 2025. APPROVAZIONE AVVISO

Il Segretario Comunale

Premesso il CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, all'art. 14 rubricato *"Progressioni economiche all'interno delle aree"* dispone:

1. *Al fine di remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area, agli stessi possono essere attribuiti, nel corso della vita lavorativa, uno o più "differenziali stipendiali" di pari importo, da intendersi come incrementi stabili dello stipendio. La misura annua lorda di ciascun "differenziale stipendiale", da corrispondersi mensilmente per tredici mensilità, è individuata, distintamente per ciascuna area e sezione del sistema di classificazione, nell'allegata Tabella A. La medesima tabella evidenzia, altresì, il numero massimo di "differenziali stipendiali" attribuibili a ciascun dipendente, per tutto il periodo in cui permanga l'inquadramento nella medesima area. A tal fine, si considerano i "differenziali stipendiali" conseguiti dall'entrata in vigore della presente disciplina fino al termine del rapporto di lavoro, anche con altro ente o amministrazione ove il dipendente sia transitato per mobilità. 23 Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92, 96, 102 e 106.*

2. *L'attribuzione dei "differenziali stipendiali", che si configura come progressione economica all'interno dell'area ai sensi dell'art. 52 comma 1-bis del D.gs. n. 165/2001 e non determina l'attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area, attivabile annualmente in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79, nel rispetto delle modalità e dei criteri di seguito specificati:*

a) possono partecipare alla procedura selettiva i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate. In sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), tale termine può essere ridotto a 2 anni o elevato a 4. E' inoltre condizione necessaria l'assenza, negli ultimi 2 anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; laddove, alla scadenza della presentazione delle domande, siano in corso procedimenti disciplinari, il dipendente viene ammesso alla procedura con riserva e, ove lo stesso rientri in posizione utile nella graduatoria, la liquidazione del differenziale viene sospesa sino alla conclusione del procedimento disciplinare; se dall'esito del procedimento al dipendente viene comminata una sanzione superiore alla multa, il dipendente viene definitivamente escluso dalla procedura;

b) il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili nell'anno per ciascuna area viene definito in sede di contrattazione integrativa di cui all'art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), in coerenza con le risorse di cui al comma 3 previste per la copertura finanziaria degli stessi;

c) non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale/dipendente per ciascuna procedura selettiva;

d) i "differenziali stipendiali" sono attribuiti, fino a concorrenza del numero fissato per ciascuna area, previa graduatoria dei partecipanti alla procedura selettiva, definita in base ai seguenti criteri:

1) media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità;

2) *esperienza professionale. Per “esperienza professionale” si intende quella maturata nel medesimo profilo od equivalente, con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto di cui all’art. 1 (Campo di applicazione) nonché, nel medesimo o corrispondente profilo, presso altre amministrazioni di comparti diversi;*

3) *ulteriori criteri, definiti in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi di cui all’art. 55 (Destinatari e processi della formazione);*

e) *la ponderazione dei criteri di cui alla lettera d) è effettuata in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie); in ogni caso al criterio di cui al punto 1 della lettera d) non può essere attribuito un peso inferiore al 40% del totale ed al criterio di cui al punto 2, della stessa lettera d), non può essere attribuito un peso superiore al 40% del totale.*

f) *per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 3% del punteggio ottenuto con l’applicazione del criterio di cui alla lettera d). Tale punteggio aggiuntivo, definito in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), può anche essere differenziato in relazione al numero di anni trascorsi dall’ultima progressione economica attribuita al dipendente;*

g) *in sede di contrattazione integrativa di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) possono essere, inoltre, definiti i criteri di priorità in caso di parità dei punteggi determinati ai sensi delle lettere precedenti, nel rispetto del principio di non discriminazione.*

3. *La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b).*

4. *Ai “differenziali stipendiali” di cui al presente articolo si applica quanto previsto all’art. 78 (Trattamento economico nell’ambito del nuovo sistema di classificazione).*

5. *I differenziali stipendiali di cui al presente articolo, unitamente a quelli previsti dall’art. 78, comma 3, lett. b), cessano di essere corrisposti in caso di passaggio tra aree, fatto salvo quanto previsto all’art. 15, comma 3 (Progressioni tra le aree).*

6. *L’esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale sia stata prevista l’attribuzione della progressione economica all’interno dell’area.*

Considerato che, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009: “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all’art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 23/05/2025, con la quale sono stati formulati gli indirizzi per la contrattazione decentrata integrativa per l’anno 2025;
- la determinazione n. 342 del 28/05/2025, relativa alla costituzione del Fondo per le risorse decentrate - anno 2025;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Viadana, parte normativa triennio 2023-2025 del 11 dicembre 2023;
- Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Viadana, parte economica anno 2025 contenente, tra l’altro, l’accordo sulla destinazione del budget per il finanziamento dei differenziali stipendiali;

Dato atto:

- del parere Aran CFL224, secondo cui *“Come indicato al comma 2 lett. a) dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, possono partecipare alla procedura selettiva di progressione economica i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; nel secondo capoverso della medesima lettera a) si precisa che “ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”; pertanto, in continuità alla precedente disciplina contenuta all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) l’anno di attribuzione è da considerarsi compreso (esempio: un dipendente che ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 01.01.2020, potrà concorrere ad una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 01.01.2023)”*;

Dato atto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 22/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2026-2028;

Ritenuto di poter procedere all’indizione delle selezioni per l’attribuzione dei differenziali stipendiali all’interno di ciascuna Area per l’anno 2025, approvando il relativo avviso - allegato alla presente per farne parte integrante sostanziale - e il modulo per la presentazione dell’istanza di ammissione alla selezione;

Attestata la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il CCNL Funzioni locali 2019-2021 sottoscritto in data 16/11/2022;

DETERMINA

1. di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto che ne costituisce presupposto e motivazione per l’adozione;
2. di indire, per l’anno 2025, la selezione per l’attribuzione dei differenziali stipendiali in favore del personale dipendente del Comune di Viadana, nel limite delle risorse finanziarie disponibili sulle risorse decentrate dell’anno 2025 e nel rispetto del seguente contingente:
 - n. 2 differenziale stipendiale nell’ambito dell’Area degli Operatori esperti;
 - n. 7 differenziali stipendiali nell’ambito dell’Area degli Istruttori;
 - n. 2 differenziali stipendiali nell’ambito dell’Area dei Funzionari ed E.Q.;
3. di approvare l’avviso pubblico e il relativo modello di domanda, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che:
 - le procedure e i criteri per la partecipazione alla presente selezione sono contenuti nel CCNL Comparto Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022 e nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Viadana, parte normativa triennio 2023-2025, del 11 dicembre 2023;
 - i benefici economici delle progressioni avranno decorrenza 01/01/2025;
 - la spesa complessiva per i differenziali stipendiali è stata inserita tra gli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio relativi al trattamento accessorio per la liquidazione delle progressioni economiche ai dipendenti;

5. di stabilire in giorni 20 (venti) consecutivi il termine per la presentazione delle domande, decorrente dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'ente alla sezione *"Amministrazione trasparente – Bandi di concorso – Progressioni Economiche Orizzontali"*;
6. di disporre la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio on-line, sul sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente (sottosezione *Bandi di concorso – Progressioni Economiche Orizzontali*), per la durata di 20 (venti) giorni concessi per la presentazione delle domande.

Il Segretario Comunale

Sabina Candela

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Viadana. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CANDELA SABINA in data 31/01/2026
CATTAFESTA ALESSIA in data 31/01/2026